

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Oggetto: L. R. 04/2003 - L.R 3/2010 – DCA 90/2010: Revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies Legge 241/90, del DCA n. U00102 del 10/03/2015, recante: "L. R. 04/2003 – art. 14 R.R. 02/2007: Modifica del titolo autorizzativo e dell'accreditamento istituzionale, rilasciato con DCA n. U00333/2014, per variazione del Rappresentante Legale del presidio sanitario denominato "Fra.si.ma. Srl", gestito dalla società Fra.si.ma. Srl (P.IVA 01814200604), con sede legale ed operativa in Via Lungoliri, 5 - 03037 Pontecorvo (FR)- ASL di Frosinone", a seguito di decisione del Tribunale de L'Aquila di revoca dell'amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 l'arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accredimento" – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accREDITamento

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, “le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi”;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13 “Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”.

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “*Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti*”;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013*” art. 1, commi dal 123 al 126;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014, recante: “*Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori a sostegno delle famiglie*”;

VISTI, in particolare, i commi 73, 74, 75, 76, 77 dell'art. 2 della suddetta Legge Regionale n. 7/2014;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad Acta n. U00333 del 16/10/2014 avente ad oggetto: “*L. R. 04/2003 - L.R. 3/2010 – DCA 90/2010: Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore del presidio sanitario denominato “Fra.si.ma.”, gestito dalla società Fra.si.ma. Srl (P.IVA 01814200604), con sede legale ed operativa in Via Lungoliri, 5 - 03037 Pontecorvo (FR) - ASL di Frosinone.*”

PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad Acta n. U00102 del 10/03/2015 avente ad oggetto: “*L. R. 04/2003 – art. 14 R.R. 02/2007: Modifica del titolo autorizzativo e dell'accreditamento istituzionale, rilasciato con DCA n. U00333/2014, per variazione del Rappresentante Legale del presidio sanitario denominato “Fra.si.ma. Srl”, gestito dalla società Fra.si.ma. Srl (P.IVA 01814200604), con sede legale ed operativa in Via Lungoliri, 5 - 03037 Pontecorvo (FR)- ASL di Frosinone*”

VISTA la nota del 18/05/2015, inviata via PEC, acquisita al protocollo regionale n. 275228 del 20/05/2015, con la quale il rappresentante legale Sig. Gianluca Calicchia, chiedeva la modifica del decreto autorizzativo e di accreditamento N.U00102 del 10/03/2015, rilasciato in favore della Società “Fra.si.ma. Srl” (P.IVA 01814200604), con sede legale ed operativa in Via Lungoliri, 5 - 03037 Pontecorvo (FR), a seguito del provvedimento 13 marzo 2015 n. 1313/14 R.G.N.R. – n. 20/15, con il quale il GIP di Avezzano ha revocato la nomina dell'amministratore giudiziario Prof. Marco Lacchini;

PRESO ATTO che la documentazione trasmessa in allegato alla suddetta istanza è risultata incompleta in relazione alla documentazione prevista per la variazione del Rappresentante Legale;

VISTA la nota prot. 287437 del 26/05/2015 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Autorizzazione e Accreditamento – con la quale è stata richiesta un'integrazione documentale;

VISTA la nota prot. 350245 del 30/06/2015, inviata via PEC dal Rappresentante Legale della struttura, con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta;

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

PRESO ATTO della completezza dell'istanza e dell'allegata documentazione;

RITENUTO quindi di dover revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies Legge 241/90, il Decreto del Commissario ad Acta n. U00102 del 10/03/2015, a seguito di decisione del Tribunale de L'Aquila di revoca dell'amministrazione giudiziaria, e di prendere atto della variazione del Rappresentante Legale della Società "Fra.si.ma. Srl" (P.IVA 01814200604), con sede legale ed operativa in Via Lungoliri, 5 - 03037 Pontecorvo (FR), a favore del sig. Gianluca Calicchia, nato a Frosinone il 13/04/1974;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- quindi di dover revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies Legge 241/90, il Decreto del Commissario ad Acta n. U00102 del 10/03/2015, a seguito di decisione del Tribunale de L'Aquila di revoca dell'amministrazione giudiziaria, e di prendere atto della variazione del Rappresentante Legale della Società "Fra.si.ma. Srl" (P.IVA 01814200604), con sede legale ed operativa in Via Lungoliri, 5 - 03037 Pontecorvo (FR), a favore del sig. Gianluca Calicchia, nato a Frosinone il 13/04/1974;
- di voler confermare, per quanto non espressamente richiamato, il Decreto del Commissario ad acta N. U00333 del 16/10/2014;

Il presente provvedimento verrà notificato al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza, a mezzo raccomandata e tramite pubblicazione sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Argomenti - Sanità";

Si individua nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura autorizzata è tenuta alle disposizioni di cui agli artt. 2, 13, 14 e 15, comma 1 del R.R.2/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 9 e 10, comma 1 della L. R. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Roma, il **29 LUG. 2015**

Nicola Zingaretti

